

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberste Gerichtshof della Repubblica d'Austria con ordinanza 25 giugno 2001 nella causa di diritto del lavoro Carlito Abler, aiuto cuoco, 1220 Vienna, e 21 altri, sostenuti da: Sanrest Großküchen Betriebsgesellschaft mbH, contro Sodexho MM Catering Gesellschaft

(Causa C-340/01)

(2001/C 331/10)

Con ordinanza 25 giugno 2001, pervenuta nella cancelleria della Corte il 10 settembre 2001, l'Oberste Gerichtshof della Repubblica d'Austria, nella causa di diritto del lavoro Carlito Abler, aiuto cuoco, 1220 Vienna, e 21 altri, sostenuti da: Sanrest Großküchen Betriebsgesellschaft mbH, contro Sodexho MM Catering Gesellschaft ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se vi sia trasferimento di una parte di stabilimento ai sensi dell'art. 1 della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE⁽¹⁾ concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, qualora un ente ospedaliero, che fino ad allora ha incaricato un'impresa di ristorazione collettiva di fornire ai pazienti e al personale ospedaliero cibi e bevande ad un prezzo calcolato in base al vitto giornaliero per persona, mettendole a disposizione, a tal fine, acqua ed energia elettrica, nonché i suoi locali (cucina dell'impresa) unitamente al necessario inventario, in seguito alla disdetta di tale contratto trasferisca tali compiti e mezzi di produzione fino ad allora messi a disposizione di questa prima impresa ad un'altra impresa di ristorazione collettiva, senza che quest'ultima acquisisca i mezzi di produzione — personale, scorte, documenti relativi ai calcoli, ai menu, alle diete alle ricette o all'esperienza — conferiti in proprio dalla prima impresa.

(1) GU 1977, L 061, pag. 26.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht di Korneuburg (Tribunale di Korneuburg) in qualità di Handelsgericht (Tribunale commerciale), con ordinanza 4 settembre 2001, nella causa dinanzi ad esso pendente tra la società Plato Plastik Robert Frank GmbH e la società CAROPACK Handelsgesellschaft mbH

(Causa C-341/01)

(2001/C 331/11)

Con ordinanza 4 settembre 2001, pervenuta alla Corte l'11 settembre seguente, emessa nella causa dinanzi ad esso pendente

tra la società Plato Plastik Robert Frank GmbH e la società CAROPACK Handelsgesellschaft mbH, il Landesgericht di Korneuburg (Tribunale di Korneuburg) in qualità di Handelsgericht (Tribunale commerciale) ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1.1. Se sacchetti in materiale plastico costituiscano imballaggi ai sensi della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 dicembre 1994, 94/62/CE⁽¹⁾, in particolare ai sensi dell'art. 3, n. 1, della direttiva medesima,

a) qualora vengano offerti quale prodotto dall'ultimo venditore nella zona della cassa e vengano ceduti al cliente, su richiesta del medesimo e dietro versamento di corrispettivo, quale strumento di trasporto delle merci acquistate, ovvero.

b) qualora vengano ceduti dall'ultimo venditore al cliente al medesimo fine, successivamente al pagamento del prezzo per le merci acquistate, indipendentemente da richiesta del cliente o da obbligo del medesimo al pagamento di un determinato corrispettivo, e vengano quindi riempiti con le merci acquistate.

1.2.1. Prima questione supplementare nell'ipotesi in cui una delle suesposte questioni venga risolta, con riguardo al testo in lingua tedesca, in senso affermativo:

Se differente soluzione possa derivare dal fatto che, con riguardo all'art. 3, n. 1, della direttiva 94/62/CE, non venga considerata rilevante, ai fini della definizione del termine «imballaggio», il testo tedesco, in cui si parla unicamente di «merci», bensì il testo in lingua francese o italiana, in cui si fa riferimento a determinate merci («marchandises données» o, rispettivamente, «determinate merci»); se, in tale ipotesi, i sacchetti predisposti dalla società attrice non costituiscano imballaggi ai sensi della direttiva, essendo riempiti con merci di qualsivoglia genere (e non con merci precedentemente determinate) e, in tal caso, quale versione linguistica della direttiva sia rilevante.

1.2.2. Seconda questione supplementare nell'ipotesi di soluzione negativa di una delle suesposte questioni:

se sia consentito al legislatore austriaco o alla Commissione assoggettare prodotti, che non debbano essere considerati quali imballaggi ai sensi della menzionata direttiva, alle disposizioni previste dalla direttiva medesima con riguardo agli imballaggi ovvero a disposizioni analoghe.

2. Se sia compatibile con il diritto comunitario che il gestore di un sistema di raccolta e recupero degli imballaggi in Austria pretenda un corrispettivo («tassa di concessione») anche con riguardo a sacchetti non ricompresi nella sfera di applicazione della direttiva 94/62/CE, unicamente in quanto tali sacchetti rechino un determinato marchio («Grüner Punkt» — «punto verde») di cui tale gestore possa legittimamente disporre.

- 3.1. Se per «produttore» ai sensi dell'art. 3, n. 1, della direttiva 94/62/CE debba essere inteso solamente colui che assembli o faccia assemblare la merce con il prodotto utilizzato quale imballaggio, ad esclusione del fabbricante del prodotto utilizzato quale imballaggio e se, in tal caso, tale prodotto possa essere considerato quale materiale di imballaggio.
- 3.2. Questione supplementare nell'ipotesi di soluzione affermativa della precedente questione: se sia consentito al legislatore austriaco o alla Commissione obbligare alla partecipazione ad un sistema di raccolta e recupero, ai sensi dell'art. 7, n. 1, della direttiva 94/62/CE, anche le imprese fabbricanti di soli materiali di imballaggio, vale a dire di prodotti destinati ad essere riempiti con merci.
4. Se sia in contrasto con il principio di causazione, enunciato nei «considerando» della direttiva 94/62/CE, il fatto che una legge, quale il paragrafo 3, primo comma, primo periodo, della Österreichische Verpackungsverordnung (normativa austriaca in materia di imballaggi), preveda che i produttori, in particolare anche i produttori di materiali di imballaggio (cfr. il paragrafo 3, primo comma, nel combinato disposto con il paragrafo 1, primo comma, della Verpackungsverordnung), gli importatori, gli imballatori ed i venditori siano obbligati al ritiro gratuito degli imballaggi di vendita e di trasporto a seguito del loro uso, ove tale contrasto potrebbe risiedere nel fatto che la cerchia di soggetti destinatari di tale obbligo sia fissata in termini troppo restrittivi, non ricomprendendo anche il consumatore; e/o se una siffatta normativa si ponga in contrasto con l'art. 1, n. 1, della direttiva, nella parte in cui tale disposizione indica, quale proprio obiettivo, la prevenzione dell'insorgenza di ostacoli agli scambi, laddove l'obbligo del produttore al ritiro del materiale di imballaggio o degli imballaggi costituisce il maggiore ostacolo agli scambi immaginabile.
5. Se un sistema di raccolta e recupero, del genere di quello gestito in Austria dalla Altstoff Recycling Austria Aktiengesellschaft, ai sensi del paragrafo 11 della Verpackungsverordnung, violi il principio di proporzionalità, qualora risulti sproporzionato rispetto alle esigenze di un'efficace tutela dell'ambiente.
6. Se sia in contrasto con i principi enunciati negli artt. 30 CE e seguenti, in particolare nell'art. 37 CE, il fatto che in uno Stato membro, come avviene in Austria per effetto del paragrafo 11 della Verpackungsverordnung, sia stato istituito, in esecuzione dell'art. 7 della direttiva, un sistema di raccolta e recupero in posizione di monopolio (in Austria la Altstoff Recycling Austria Aktiengesellschaft), qualora ne derivi una restrizione sproporzionata ed inadeguata alla concorrenza ed alle libertà fondamentali, tale intervento non si ponga nel giusto rapporto rispetto ad un'efficace azione diretta a migliorare il livello della tutela dell'ambiente e il detto sistema, istituito accanto a quello comunale, ponendo sullo stesso piano tutto quanto rechi il marchio «Grüner Punkt» (punto verde), non

risulti correlato all'obiettivo dello smistamento dei rifiuti all'origine, criterio «fondamentale» ai sensi dei «considerando» della direttiva, violando inoltre il diritto del consumatore, garantitogli dalla sesta direttiva IVA del 17 maggio 1977, ad un'aliquota dimezzata ovvero ridotta per il servizio di smaltimento dei propri rifiuti domestici.

7. Se sia consentito che la Verpackungsverordnung austriaca dia attuazione ai sistemi di raccolta e recupero istituiti dall'art. 7, n. 1, della direttiva nel senso che un'impresa in monopolio o imprese in oligopolio possano disporre di tutti i rifiuti di imballaggio destinati ad essere riciclati in materie prime, potendo in tal modo pilotare e sovvenzionare, mediante aiuti singoli ad imprese, a settori industriali (ad esempio, l'industria del cemento) o a comuni (ad esempio, il comune di Vienna) il riciclaggio dei rifiuti con le conseguenti distorsioni alla concorrenza, ovvero se un sistema di tal genere si ponga in contrasto con il diritto comunitario, in particolare con gli artt. 30 CE e seguenti, in particolare con l'art. 37 CE.

(¹) GUL 365, pag. 10.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica d'Austria, proposto il 13 settembre 2001

(Causa C-345/01)

(2001/C 331/12)

Il 13 settembre 2001, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Götz zur Hausen, consigliere giuridico presso il servizio giuridico della Commissione, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Luis Escobar Guerrero, membro del servizio giuridico della Commissione, Centre Wagner C 254, Kirchberg, Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica d'Austria.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che, non avendo emanato nei termini previsti tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per l'attuazione della direttiva del Consiglio 26 ottobre 1998 (¹), 98/81/CE (²), che modifica la direttiva 90/219/CEE sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati, la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell'art. 2, n. 1, della direttiva citata;
- condannare la Repubblica d'Austria alle spese.